

Pubblicato il 08/10/2020

N. 02446/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02055/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2055 del 2019, proposto da Residence Vampolieri S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Calanni Fraconco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Aci Castello, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Miano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 395 dell'1/10/2019 di diniego all'accertamento di conformità ex art. 36 d.p.r. n. 380/2001 e ordine di demolizione del roof garden della struttura alberghiera President Park Hotel;
- del regolamento del Comune sul collocamento di verande e tettoie;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aci Castello;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente è proprietaria della struttura alberghiera denominata “President Park Hotel” realizzata sulla base di titoli rilasciati sin dal 1979 e da ultimo oggetto di ristrutturazione previo rilascio dell'autorizzazione edilizia del 9 agosto 2013 numero 42, e successivo rinnovo del 24 settembre 2014 numero 50.

In difformità ai citati edilizi è stato realizzato un “roof garden” su parte del lastrico solare\terrazzo del Corpo A per il quale è stato richiesto:

- alla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Catania l'accertamento di compatibilità paesaggistica, nonché l'autorizzazione paesaggistica per eseguire ulteriori opere (trasformazione del pergolato e parziale chiusura tettonica – v. istanza del 10 agosto 2015 prot. n. 14463);
- al Comune di Acicastello, l'accertamento di compatibilità urbanistica per struttura precaria, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 380/01 (v. istanza del 6 novembre 2015 prot. n. 20892).

Con provvedimento n. 21198 del 30 novembre 2015, la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Catania ha accertato la compatibilità paesaggistica dell'esistente struttura “pergolato metallico ubicato sul terrazzo di copertura”, e ha autorizzato, con prescrizioni la realizzazione delle ulteriori opere.

In data 23 maggio 2016, il Comune di Acicastello ha eseguito un sopralluogo dal quale è emersa “*la presenza di una struttura, avente una superficie pari a circa 300 mq, denominata roof garden. Tale struttura è stata realizzata con*

montanti e travi in acciaio, delimitata, per tutto il suo perimetro, da pannelli di alluminio pre-verniciato, che fino ad un'altezza di ml 1,20 risultano chiusi, dal lato esterno con masonite e dal lato interno con cartongesso. La porzione superiore delle strutture in alluminio risulta aperta lungo tutto il perimetro e nella stessa sono state montate alcune porte che permettono l'accesso nella restante terrazza. La copertura della struttura è stata realizzata, esternamente, in materiale plastico o similari e internamente in cartongesso, nel quale sono stati installati corpi illuminati e un sistema di aereazione. Il piano di calpestio della struttura è stato pavimentato con mattonelle da interni. I montanti in acciaio, posizionati lungo l'asse centrale della struttura, sono stati rivestiti anch'essi in cartongesso. Per quanto visibilmente rilevabile, la struttura in parola, non risulta di recentissima realizzazione, tuttavia, così come sopra specificato, è stata oggetto, unitamente alla restante parte della struttura alberghiera a recente intervento di manutenzione. Da accertamenti espletati presso il Servizio Edilizia si è riscontrato che per detta struttura risulta rilasciata da parte della Soprintendenza BCA autorizzazione in sanatoria prot. 21198/UO7 del 30/11/2015 inerente la realizzazione di una veranda, tettoia aperta e pergolato. Dagli accertamenti effettuati il manufatto realizzato così come sopra descritto, risulta difforme ai grafici di progetto vistati dalla Soprintendenza. Per quanto sopra accertato il manufatto in atto non risulta supportato da N.O Soprintendenza BCA, autorizzazione del Genio Civile nonché di autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/1985." (v. verbale di accertamento del 4 luglio 2016 prot. n. 23684),

Con ordinanza n. 395 dell'1 ottobre 2019, il Comune di Acicastello - accertata la difformità tra i manufatti rilevati nel sopralluogo del mese di maggio del 2016 rispetto a quelli rappresentati nei grafici di progetto di cui all'istanza di sanatoria del 6 novembre 2015, nonché la presenza di "ulteriori opere edilizie" non assistite né da N. O. Soprintendenza BCA, né da autorizzazione del Genio Civile e ritenuto che le strutture non rientravano nella tipologia di opere precarie "sia perché superano le superfici massime consentite, sia perché dotate di elementi di tamponamento e di copertura e presenza di

impianti che ne determinano un uso permanente delle stesse in violazione dell'art. 20 della L.R. 4/2003 e del regolamento comunale per le tettoie e verande” - ha ordinato la demolizione del manufatto.

Con il ricorso in esame, la società Residence Vampolieri s.r.l. ha chiesto l'annullamento della citata ordinanza deducendo censure di violazione di legge (allegato 2, allegato B, punto B.26 del D.P.R. 31/2017 e dell'art. 4 del D.P.R. 31/2017; degli artt. 3, 6bis del D.P.R. 380/2001; 1 e 10 della l.r. 16/2016, 3 del D.lgs. 222/2016 e tabella A Sez. II; 20 della l.r. 4/2003), errata applicazione del regolamento comunale sulla collocazione delle verande e tettoie, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di presupposti, contraddittorietà e difetto di motivazione articolati in tre motivi di ricorso a mezzo dei quali parte ricorrente contesta sostanzialmente la qualificazione del “roof garden” operata dal Comune quale “nuova costruzione”, trattandosi, invece, di un intervento “minore” sottoposto solo a segnalazione certificata di inizio attività e, a tal fine, espone le seguenti difese:

-la classificazione della tipologia dell'intervento edilizio costituente il “roof garden” è già disposta dal legislatore, nell'allegato B, dell'allegato 2 del D.P.R. 31/2017 laddove tra gli “interventi di lieve entità”, prevede al punto B.26 “verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi, funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; inoltre, l'art. 4 del citato D.P.R. 31/2017 esonera gli interventi di cui alla voce “..B.26..”, dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica;

-il roof garden sarebbe, inoltre, una struttura pertinenziale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 che non comporta la realizzazione di un volume superiore al 20%, dato che la struttura alberghiera ha una volumetria fuori terra, come attestato dai titoli edilizi, di mc 12.546,23, mentre il “roof

garden”, computando una altezza media di 2,70 mt ed una estensione di 268,65 mq, avrebbe un volume di mc 725, di gran lunga inferiore al 20% di quello dell’edificio alberghiero;

-in via ulteriormente subordinata parte ricorrente ritiene che il “roof garden” realizzato non contrasta con l’articolo 20 della legge regionale 4/2003, né con il regolamento comunale sulle verande e tettoie (quest’ultimo ritenuto non applicabile alle pertinenze di strutture alberghiere) dovendosi qualificare quale opera precaria;

-parte ricorrente rileva, infine, la contraddittorietà delle determinazioni dell’amministrazione che per ben due volte aveva espressamente riconosciuto che il “roof garden” non aveva “determinato creazione di superfici utili o volumi...” (nota del 13 novembre 2015 prot. 20892 riportata nell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza di Catania il 30 novembre 2015 prot. 21198) e che lo stesso rientrava tra le “. .opere eseguita in assenza di autorizzazione art. 10 legge n. 47/85, art. 5 l.r. 37/85.” (rapporto del 14 luglio 2016 numero 23684).

Parte ricorrente ritiene, quindi, che il “roof garden”, nello stato di consistenza accertato dall’amministrazione con il rapporto dell’ufficio Antiabusivismo Edilizio del 14 luglio 2016 prot. 23684, rientra tra le opere edilizie c.d. minori e pertinenziali, non costituenti nuova costruzione e non assoggettate a permesso di costruire, citando a supporto delle difese una precedente di questa Sezione (170/2018).

Quanto alla contestata mancanza dell’autorizzazione paesaggistica, parte ricorrente afferma che il nulla osta è stato rilasciato con provvedimento del 30 novembre 2015 prot. 21198 e, in ogni caso, ai sensi del sopravvenuto articolo 4 del D.P.R. 31/20017, oggi la struttura sarebbe esonerata dal rilascio del nulla osta paesaggistico; quanto, invece, all’autorizzazione del Genio Civile la natura di intervento di lievi entità e di opera precaria ne escluderebbe l’obbligo.

Il Comune di Acicastello si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e ha preliminarmente evidenziato che l'ordinanza impugnata non ad oggetto il diniego di accertamento di conformità del roof garden (sul quale si sarebbe già formato il silenzio diniego, non impugnato) ma solo l'ordine di demolizione delle opere abusive con conseguente inammissibilità delle censure riguardanti il diniego di sanatoria ormai divenuto inoppugnabile.

Ha, inoltre, controdedotto ai motivi di ricorso evidenziando che:

-le opere per le quali è stato chiesto l'accertamento di conformità con l'istanza del 15.10.2015 (cui si riferiva, peraltro, la nota prot.n. 20892 del 13/11/2015 indirizzata alla Soprintendenza) erano totalmente diverse, sia per dimensioni, sia per tipologia da quelle rilevate in sede di sopralluogo; ne consegue che il parere favorevole della Soprintendenza si riferiva al progetto presentato in sanatoria e non all'effettivo stato di fatto rilevato in sede di sopralluogo;

- non risulta, inoltre, applicabile al caso di specie la disposizione dell'art. 4 del D.P.R. 31/2017 invocata dalla parte ricorrente (comunque non applicabile sotto il profilo temporale) poiché le disposizioni semplificative riguardanti dehors e similari riguarderebbero, peraltro, solo la realizzazione di strutture di arredo urbano (le quali di norma sono poste a livello terra delle attività commerciali) e non a livello terrazza di copertura, fattispecie quest'ultima che impone una diversa valutazione in termini edilizi ed urbanistici;

- non è riscontrabile alcun elemento di connotazione della "precarietà" sia per gli aspetti di natura fisica che per gli aspetti dimensionali, che eccedono quanto statuito dall'art. 20 della l.r.n. 4/2003 e s.m.i che consente strutture precarie fino ad un massimo di 50 mq.

La difesa dell'ente rileva, infine, che eventuali elementi pertinenziali da escludere nella misura fino al 20 % dagli interventi di nuova costruzione, non determinano, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente,

l'immediata liberalizzazione degli stessi, in quanto gli ampliamenti proposti devono essere comunque conformi ai restanti parametri edilizi ed urbanistici fissati nelle norme del P.R.G. relativi alle specifiche destinazioni di zona (nemmeno indicati né nel progetto in sanatoria, né nell'odierno ricorso).

Con ordinanza n. 66/2020 è stata respinta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato sulla ritenuta insussistenza del *“requisito del fumus boni iuris atteso che le opere di cui trattasi non sono conformi né al punto B.26 dell'allegato B al D.P.R. 31/2017, né al regolamento comunale per le tettoie e le verande, in quanto non sono certo amovibili o di facile rimozione, tenuto conto dei materiali utilizzati (v. copertura interna in cartongesso) e delle opere installate (v. corpi illuminanti e sistema di aereazione)”*.

Con ordinanza n. 411/2020 il C.G.A., ha accolto l'appello cautelare proposto dalla società ricorrente ritenendo che *“- le argomentazioni prospettate con i motivi a sostegno dell'appello necessitano di un'approfondita disamina nella sede di merito; - in questa fase cautelare preminente è il periculum in mora attesa l'esigenza di evitare, nelle more della decisione, la demolizione del manufatto; - la rilevanza degli interessi di cui le parti sono portatori depongono per una sollecita trattazione del ricorso nel merito ai sensi dell'articolo 55, comma 10 cpa”*.

Le parti hanno scambiato memorie e alla pubblica udienza del 7 ottobre 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale.

DIRITTO

Prima di esaminare le eccezioni e le difese delle parti è necessario premettere, avuto anche riguardo all'eccezione di rito formulata dal Comune resistente, che il provvedimento impugnato contiene espresse determinazioni in ordine all'istanza di sanatoria del 6 novembre 2015, prot. n. 20078 laddove – preso atto della difformità delle opere rilevate nel sopralluogo del 23 maggio 2016 rispetto a quelle rappresentate nei grafici di progetto – afferma testualmente che *“pertanto la pratica summenzionata non*

è esitabile e deve intendersi rigettata”.

Deve essere, tuttavia, precisato che come evincibile dalla documentazione in atti, la controversia in esame non riguarda (più) la legittimità/assentibilità delle opere di cui all'istanza di sanatoria del 2015 (per le quali era stato rilasciato il parere favorevole condizionato della Soprintendenza prot. n. 21198 del 30 novembre 2015), bensì della realizzazione di opere diverse e difformi (per le quali non è stata, peraltro, presentata alcuna istanza di sanatoria né di accertamento di compatibilità paesaggistica) in riferimento alle quali va, in questa sede, verificata esclusivamente la legittimità dell'ordine di demolizione.

Invero per quanto parte ricorrente contesti genericamente (v. pag. 19-21 del ricorso introduttivo) che le opere rappresentate in progetto sarebbero uguali a quelle rilevate nel corso del sopralluogo e che l'unica differenza riguarderebbe “i materiali impiegati”, la documentazione depositata in giudizio rivela, invece, l'evidente diversità delle strutture giacché:

a) le opere di cui alle istanze del 2015 rispettivamente presentate alla Soprintendenza di Catania e al Comune di Acicastello (e per le quali il Comune si era espresso nel senso che le stesse non determinavano creazione di superficie utili o di volumi – v. nota prot. n. 20892 del 13 novembre 2015 richiamata nel parere della Soprintendenza prot. n. 21198 del 30 novembre 2015) riguardavano:

- la trasformazione del pergolato ubicato in copertura mediante parziale chiusura a veranda (mq 56,76) e parziale chiusura tettoria (mq 58,25);
- la copertura del pergolato metallico mediante teli fibro plastici amovibili;
- la realizzazione impianto fotovoltaico della potenza di 100KW ubicato su area esterna.

b) l'ordinanza impugnata fa, invece, riferimento (richiamando i rilievi eseguiti nel corso sopralluogo del 23 maggio 2016) alle seguenti opere:

- realizzazione della struttura con “montanti e travi in acciaio” rivestiti in

cartongesso;

- delimitazione della stessa, per una superficie di mq. 300,00 tramite “pannelli di alluminio pre-verniciato”;
- presenza di alcune “porte che permettono l’accesso nella restante terrazza”, di corpi illuminanti e di un sistema di aereazione nella copertura a sua volta realizzata internamente in cartongesso.

E’ evidente, quindi, che rispetto a queste opere non è mai stata presentata alcuna istanza di accertamento di conformità e che pertanto correttamente l’amministrazione si è determinata nel senso della “non esitabilità” e, quindi, del rigetto.

In riferimento a tali ultime opere, come descritte nella relazione di accertamento del 14 luglio 2016, documentate nell’allegata produzione fotografica e non assistite da alcuna istanza di accertamento di conformità, deve essere, pertanto, verificata esclusivamente la legittimità del provvedimento impugnato, avuto riguardo in particolare, alla tipologia della struttura in questione che il Comune di Acicastello ritiene non configurabile quale opera precaria “sia perché supera le superfici massime consentite, sia perché dotata di elementi di tamponamento e di copertura e presenza di impianti che ne determinano un uso permanente...”, mentre, di contro, la parte ricorrente ritiene che la struttura assimilabile alle opere edilizie c.d. minori e pertinenziali, non costituenti nuova costruzione e non assoggettate a permesso di costruire, ma solo a SCIA o CILA e, pertanto, non soggetta a demolizione ma solo a della eventuale sanzione pecuniaria nella (minore) misura prevista dall’art. 37, comma 5° DPR 380/2001, rispetto a quella applicata di cui al primo comma del citato art. 37.

Il ricorso è infondato.

Sono innanzitutto infondati i richiami diffusamente operati dalla parte ricorrente alla qualificazione dell’intervento in questione quale “intervento di lieve entità”, di cui al punto B.26 dell’Allegato B al D.P.R. 31/2017

giacché il titolo abilitativo edilizio e il titolo paesaggistico sono distinti e tra loro autonomi e non vi è alcuna correlazione automatica tra gli interventi edilizi liberi disciplinati dalla normativa edilizia e gli interventi assoggettati al procedimento semplificato in ambito paesaggistico disciplinato dal summenzionato D.P.R; è dirimente, inoltre, la circostanza che la norma invocata da parte ricorrente è entrata in vigore in epoca successiva alla realizzazione delle opere (certamente anteriore al 23 maggio 2016) e quindi non è applicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie in esame .

Con un secondo ordine di censure parte ricorrente - previa qualificazione del roof garden quale “pertinenza” della struttura alberghiera - invoca l’applicazione dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 nella parte in cui escluderebbe dagli “interventi di nuova costruzione” (per i quali è richiesto il titolo edilizio) gli interventi pertinenziali che non comportano la realizzazione di volume superiore al 20 % del volume dell’edificio principale.

Il richiamo normativo è infondato poiché - a prescindere dalla dubbia indicazione della percentuale del volume (che sembra calcolato in rapporto al totale dell’intera struttura alberghiera e non solo con riferimento al corpo A, cioè all’edificio del quale il roof garden ne costituirebbe una pertinenza) - la struttura è priva dei connotati della pertinenza intesa in senso urbanistico-edilizio.

A tale riguardo va premesso che l’art. 3, comma 1, lett. e.6) del D.P.R. 380/2001 include tra le nuove costruzioni, soggette a permesso di costruire, “*gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale*”. Se ne desume, a contrario, che le pertinenze che comportino un volume fino al 20% del volume dell’edificio principale o che non siano qualificate come nuove costruzioni dagli strumenti urbanistici, non sono soggette al previo rilascio

del permesso di costruire e sono realizzabili previo conseguimento di altro titolo semplificato (SCIA O CILA).

Sul punto, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che *“il concetto di pertinenza civilistico e quello urbanistico/edilizio sono da tenere distinti, sicché gli interventi che, pur essendo accessori a quello principale, incidono con tutta evidenza sull'assetto edilizio preesistente, determinando un aumento del carico urbanistico, devono ritenersi sottoposti a permesso di costruire”* (cfr. C.G.A. 30 agosto 2018, n. 489; parere n. 129/2018 e giurisprudenza ivi richiamata; Cons. Stato Sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 904; Sez. VI, 27 luglio 2018, n. 4607; Cons. Stato, VI, 17 luglio 2017 n. 2348). In sostanza, per l'individuazione di un'opera quale pertinenza rilevano non soltanto gli elementi strutturali (composizione dei materiali, smontabilità o meno del manufatto) ma anche i profili funzionali, sicché non può, attribuirsi il carattere pertinenziale ai fini edilizi ad interventi solo in quanto destinati a servizio del bene principale, specie qualora si tratti di opere di natura non precaria ma dotate di una destinazione permanente e durevole nel tempo; inoltre, a differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi il manufatto può essere considerato pertinenza quando non solo è preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma è anche sfornito di un autonoma destinazione e utilizzazione .

Nel caso di specie, invece, le caratteristiche oggettive e la destinazione funzionale del roof garden a locale destinato a ristorante ne fa escludere le caratteristiche di pertinenza, trattandosi di struttura funzionalmente autonoma non necessariamente coesistente all'edificio principale, potendo essere ognuno di essi utilizzati anche in modo autonomo e separato.

Non coglie nel segno neanche il rilievo, sul quale il ricorrente insiste, circa l'applicabilità, al caso di specie (struttura di 300 mq) dell'art. 20 della l.r. 4/2003 sostenendo, a tal fine, che la norma citata avrebbe differenziato il

regime normativo tra le opere di “chiusura” e quelle di “copertura”, prevedendo la limitazione dimensionale in termini di superficie solo per le quelle di “chiusura”.

Va innanzitutto precisato che l'art. 20 della l.r. 4/2003 dispone che *“In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggetti a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerati aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla-osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo”*.

Orbene, anche a volere accedere alla tesi della differenziazione tra le opere di chiusura e quelle di copertura, è del tutto evidente che queste ultime si riferiscono solo alla “copertura di spazi interni” che non è evidentemente configurabile nel caso in esame ove la struttura in contestazione è stata realizzata, per come affermato dalla stessa parte ricorrente, sul lastrico solare/ terrazza e determina, quindi, la “chiusura” della terrazza che la norma consente solo nel rispetto dei limite dimensionale, ampiamente superato nel caso in esame, ove è stato realizzato un locale della superficie di circa mq. 300.

In ogni caso, la struttura appare priva dei requisiti di precarietà e facile amovibilità richiesta dall'art. 20 citato trattandosi di struttura realizzata con montanti e travi in acciaio, con pannelli in cartongesso e presenza di corpi illuminati e un sistema di aereazione che rendono un locale unico il roof garden e l'adiacente locale (cfr, giurisprudenza consolidata, tra le tante: C.G.A. 10 giugno 2019, n. 1403; 28 dicembre 2018 n. 1036; 31 gennaio 2018, n. 42, quest'ultima sulla necessaria interpretazione rigorosa del concetto di precarietà). Peraltro, il tema della natura pertinenziale dell'intervento non richiede, in ogni caso, di essere ulteriormente approfondito, dal momento che, a essere decisiva, è comunque l'assenza

della preventiva autorizzazione paesaggistica, espressamente richiesta dalla norma invocata dalla parte ricorrente, attesa la rilevata difformità tra le opere per le quali la Soprintendenza ha rilasciato l'autorizzazione del 30 novembre 2015 e quelle emerse nel corso del sopralluogo del 23 maggio 2016 e tenuto conto che, come già osservato in precedenza, l'asserito esonero dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica conseguente al regime introdotto dal D.P.R. 31/2017, non è in ogni caso applicabile al caso di specie trattandosi di opere realizzate in epoca anteriore all'entrata in vigore del citato D.P.R.

Per tutto quanto sopra esposto il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese possono essere, tuttavia, compensate tra le parti in ragione della particolarità della fattispecie e dei profili dedotti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente

Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore

Salvatore Accolla, Referendario

L'ESTENSORE
Agnese Anna Barone

IL PRESIDENTE
Francesco Brugaletta

IL SEGRETARIO